

POLIZZA INTEGRATIVA PREVIDENZIALE COLLETTIVA N° 33.950

c/o

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

La Collettiva Previdenziale n° 33.950 é una polizza integrativa previdenziale che permette, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego (cessazione dal servizio), di:

- a) chiedere la liquidazione degli importi accantonati presso l'I.N.A.;
- b) mantenere in vigore la polizza, eventualmente anche proseguendo il versamento dei premi annui - maggiorati delle imposte - nella misura che potrà stabilire il dipendente al momento della cessazione;
- c) chiedere la conversione dell'importo liquidabile in un contratto di rendita vitalizia immediata o differita.

Nota: il concetto di "immediata" é chiaro, mentre "differita" significa che si può chiedere di ricevere il vitalizio a partire dopo "tot" anni.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

E' una polizza MISTA, cioè, oltre a quanto sopra detto, per i dipendenti che hanno figli a carico, comprende una assicurazione "Temporanea per il caso di invalidità totale e permanente o di morte". Nel caso che un dipendente venga colpito da invalidità totale o permanente o muoia per qualsiasi causa, compreso il suicidio, l'I.N.A. liquiderà ai figli a carico il capitale di:

- L. 3.000.000 per i dipendenti con un figlio a carico;
- L. 5.000.000 per i dipendenti con due figli a carico;
- L. 6.000.000 per i dipendenti con tre figli a carico;
- L. 7.000.000 per i dipendenti con oltre tre figli a carico.

I premi versati per questa copertura assicurativa sono legati all'età dell'assicurato. La POLIZZA rimane in vigore fino al compimento del 65° anno di età.

Per ogni dipendente ogni mese viene versato all'I.N.A. il 22.50% di tutte le voci stipendiali, esclusa l'indennità integrativa speciale. Questo versamento é così costituito:

- 20 % versato dall'I.N.F.N.
- 2,50 % versato dal dipendente tramite trattenuta sullo stipendio.

Vediamo ora cosa offre la "POLIZZA I.N.A."

L'80% del fondo costituito dal versamento mensile, può essere prelevato attraverso un'operazione di RISCATTO PARZIALE o di PRESTITO; il restante 20% resta sul fondo in quanto può essere utilizzato, al momento del Riscatto Totale della Polizza, per il pagamento dell'IRPEF.

RISCATTO PARZIALE

E' un anticipo sulla liquidazione della polizza. Per ottenere un RISCATTO PARZIALE si deve utilizzare l'apposito modulo (Allegato n°1) che troverete presso la Vostra Amministrazione e può essere concesso per acquisto o ristrutturazione di bene immobile, per spese mediche o rimborso delle rate di mutuo. Ogni domanda va presentata con allegata un'idonea documentazione comprovante l'evento e l'importo liquidabile é vincolato dalla documentazione presentata.

A. Operazioni Immobiliari.

Per operazioni immobiliari si intendono l'acquisto e/o la costruzione di immobili nonchè il pagamento di imposte di successione su immobili. Tali immobili debbono essere destinati esclusivamente ad uso propria abitazione e risultare di proprietà del dipendente e/o del coniuge e/o dei figli conviventi.

Il rimborso del pagamento dell'imposta di successione a carico del dipendente e/o del coniuge e/o dei figli conviventi, è ammesso ai fini del riscatto parziale qualora gli stessi non siano proprietari di altri beni immobili.

Per ottenere il benessere dell'INFN, necessario per la concessione dei riscatti parziali, è indispensabile presentare la seguente documentazione:

1.- In caso di operazione individuale, per acquisto di terreno:

- copia del compromesso o atto notarile di proprietà (all'atto della domanda di riscatto);
- copia dell'atto notarile di acquisto, qualora all'atto della domanda sia stato presentato il compromesso (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto);
- copia delle ricevute, o documenti equipollenti, dei pagamenti rateizzati o dell'anticipata estinzione o riduzione del capitale richiesto (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto).

2.- In caso di operazione individuale per costruzione di immobile:

- copia dell'atto di proprietà del terreno su cui sarà effettuata la costruzione (all'atto della domanda di riscatto);
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, dal quale risulti l'avvenuto inizio della costruzione e la posa in opera delle fondazioni (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto).

3.- In caso di operazione individuale per acquisto di immobile:

- copia del compromesso, o atto notarile di proprietà (all'atto della domanda di riscatto);
- copia dell'atto notarile di acquisto, qualora all'atto della domanda sia stato presentato il compromesso (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto);
- copia delle ricevute, anche provvisorie, o documenti equipollenti, dei pagamenti rateizzati o dell'anticipata estinzione o riduzione del capitale mutuato (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto).

4.- In caso di operazione in cooperativa:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale della cooperativa di cui fa parte il dipendente (all'atto della domanda di riscatto);
- copia delle richieste di versamento da parte degli Organi sociali della cooperativa (all'atto della domanda di riscatto);
- copia della ricevuta di versamento della quota richiesta dalla cooperativa (entro 3 mesi dall'ottenimento del riscatto).

5.- Per pagamenti di imposte di successione:

- copia della denuncia di successione (all'atto della domanda di riscatto);
- atto notorio da cui risulti la quota gravante sul dipendente e/o coniuge e/o figli conviventi, certificato di stato di famiglia e certificato di residenza (se non risulta tra i documenti già presentati all'Ente), (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto);
- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta (entro 6 mesi dall'ottenimento del riscatto).

Nei casi in cui la documentazione non venga presentata entro i termini previsti senza che sia stata comprovata la necessità di proroga o intervenga rinuncia da parte del dipendente, il diritto al riscatto decade automaticamente ed il dipendente è tenuto a rimborsare l'importo eventualmente già percepito a tale titolo.

Il dipendente è tenuto a rilasciare all'INFN, all'atto della domanda, dichiarazione di autorizzazione per il recupero degli importi eventualmente non spettanti o non usufruiti.

Qualora il rimborso suddetto non dovesse avvenire, l'Amministrazione Centrale effettuerà rivalsa d'ufficio tramutando l'importo in uno dei prestiti previsti dalla convenzione in vigore. Solo dopo tale trasformazione il dipendente potrà ottenere ulteriori riscatti o prestiti.

B.- Operazioni chirurgiche e spese di degenza.

Può essere richiesto, inoltre, il riscatto parziale per le spese sostenute per operazioni chirurgiche e di degenza dai dipendenti, per se stessi e per i propri familiari conviventi, semprechè la quota di spesa non rimborsata dagli istituti assistenziali e previdenziali sia superiore a lire trecentomila.

L'Amministrazione Centrale dell'INFN prima di accettare la domanda di riscatto, stabilirà la documentazione da esibire.

Il RISCATTO PARZIALE, essendo un anticipo sulla liquidazione finale, è soggetto ad IRPEF e la normativa vigente applica un anticipo di tassazione pari al 12%. Questo significa che ogni importo liquidato dall'I.N.A. sarà decurtato del 12% per le tasse.

Le domande di RISCATTO PARZIALE dovranno pervenire al Servizio Affari Assicurativi e Sociali, entro e non oltre l'ultimo giorno dei mesi di FEBBRAIO, APRILE e SETTEMBRE di ogni anno, e quindi consegnati all'ufficio competente della Sezione di cui si è dipendente almeno 10 giorni prima della data di scadenza.

Non si possono presentare più di due domande all'anno di RISCATTO PARZIALE.

PRESTITI

Attualmente il tasso di interesse applicato ai prestiti é del 2% anticipato. Ci sono due forme di PRESTITO, un prestito con ammortamento ed un prestito col pagamento dei soli interessi annui, per entrambe le forme di prestito vengono applicate delle rate annuali.

Per ottenere un PRESTITO si deve utilizzare l'apposito modulo che troverete presso la Vostra Amministrazione e non é necessaria alcuna motivazione.

Il PRESTITO può essere richiesto una volta l'anno e le domande devono pervenire al Servizio Affari Assicurativi e Sociali entro e non oltre il 15 FEBBRAIO di ogni anno.

Vediamo ora nel dettaglio le due forme di PRESTITO.

PRESTITO CON AMMORTAMENTO

E' un prestito classico, con la restituzione, attraverso delle rate, degli interessi e del capitale, che viene versato nuovamente sul fondo. Il tasso di interesse é del 2% e le rate sono annuali. Il numero massimo di rate annuali per l'estinzione del prestito é di 20 ed il dipendente decide l'ammortamento nella compilazione del modulo di richiesta.

Le rate annuali vengono frazionate in 10 rate mensili, dal mese di marzo al mese di dicembre di ogni anno e la prima trattenuta verrà effettuata il mese di marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

PRESTITO COL PAGAMENTO DEI SOLI INTERESSI ANNUI

Con questa forma di prestito si pagano solo gli interessi sul capitale preso in prestito, senza mai restituire il capitale. Il tasso di interesse applicato é sempre il 2%.

La rata annuale verrà effettuata, a seconda dell'importo, in un frazionamento da 1 a 3 mesi (Ottobre, Novembre e Dicembre).

La trattenuta della rata di interessi verrà effettuata nello stesso anno di presentazione della domanda.

IN GENERALE

I PRESTITI sono intercambiabili, cioè un prestito con ammortamento può essere cambiato in un prestito col pagamento degli interessi e viceversa ed entrambi possono essere trasformati in una operazione di riscatto parziale.

I RISCATTI PARZIALI una volta liquidati, sono definitivi. La liquidazione di un Riscatto Parziale porta all'emissione del Mod. 102 (per la dichiarazione dei redditi), per le anticipazioni delle indennità di fine rapporto.